

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Per la raccolta e la catalogazione di dati ambientali presenti nelle aree attraversate del Sentiero Italia CAI

### TRA

Il Club Alpino Italiano (di seguito denominato "CAI"), con sede legale Via E. Petrella 19, 20124 Milano, C.F. n. 80067550154 - P.I. n. 03654880156, PEC: cai@pec.cai.it rappresentato dal Legale Rappresentante e Presidente generale Antonio Montani, domiciliato per la carica presso la sede legale del CAI, che sottoscrive il presente atto in forza della delibera del Comitato Direttivo Centrale n.182 del 12/07/2024.

### E

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Dott. Luigi Ricci, Direttore del Dipartimento per il Monitoraggio e la Tutela dell'Ambiente e per la Conservazione della Biodiversità, nominato con Disposizione 1552/DG del 28/06/2024 e delegato alla sottoscrizione dell'atto giusta Disposizione N. 1560/DG del 05/07/2024.

Di seguito congiuntamente denominate la "Parti" e singolarmente la "Parte"

#### ● PREMESSO CHE

- con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
- con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)";
- con Decreto 27 novembre 2013 del MATTM, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA;
- con le Deliberazioni n. 51/CA del 30/09/2019 e n. 62/CA del 27/01/2020 lo Statuto dell'ISPRA è stato successivamente modificato ed approvato;
- con la Legge 28 giugno 2016, n 132 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione, attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;
- ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del MITE e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione

dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

- CAI è un'Associazione fondata nel 1863, opera a livello centrale, quale Ente pubblico non economico ai sensi della Legge 20 marzo 1975, n. 70, e riunisce, a livello territoriale, 511 Sezioni, 312 Sottosezioni, 19 raggruppamenti regionali e 2 provinciali (GR), quali enti di diritto privato, per la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la difesa, protezione e salvaguardia dell'ambiente naturale, la conoscenza e lo studio delle montagne, secondo le finalità e gli scopi definiti dallo Statuto;
- CAI, nel corso della sua lunga attività volta alla conoscenza e allo studio dell'ambiente montano, da sempre sostiene e favorisce la frequentazione consapevole delle aree di alta quota naturali, protette e forestali anche grazie al suo Comitato Scientifico Centrale ("CAI-CSC"), attraverso il quale organizza diverse attività di ricerca;
- CAI in applicazione della legge n.779/1985, provvede, così come disposto e previsto nel proprio Statuto, a diffondere la frequentazione del territorio ed a organizzare iniziative escursionistiche, culturali e naturalistiche;
- CAI promuove dette attività nei propri corsi di addestramento, come basi per una frequentazione sicura dell'ambiente sia tracciando, realizzando e facendo manutenzione alla rete sentieristica nazionale e locale;
- i fruitori e beneficiari delle attività come sopra indicate, tra cui quella specifica di manutenzione, non sono solo i soci CAI ma l'intera collettività (nazionale ed estera) atteso che la rete dei sentieri è un bene pubblico;
- molti dei sentieri tracciati sul territorio, in particolare in riferimento al sentiero Italia CAI, passano ed attraversano anche ambiti territoriali di importanza naturalistica, Geoparchi, Parchi, zone protette, Habitat di interesse comunitario, siti di Rete Natura 2000;
- le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione, nel quale le attività di conservazione e ricerca condotte da ISPRA possano integrare, con le attività condotte dal CAI e dai suoi iscritti.
- 

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1**

#### **Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### **Art. 2**

#### **Finalità**

Il presente Accordo è finalizzato alla condivisione e raccolta di dati ambientali, tratti anche dalla cartografia geologica e naturalistica, con particolare riferimento ai Geositi ed agli habitat e specie di interesse conservazionistico presenti nelle aree percorse dal Sentiero Italia CAI(SICAI) e in generale dai sentieri CAI.

### **Art. 3**

#### **Compiti della parti e modalità di esecuzione delle attività**

Le Parti si impegnano a collaborare allo svolgimento delle attività sopracitate per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art.2 del presente Accordo.

L'ISPRA provvederà:

- a) ad istituire un gruppo di lavoro con gli esperti ambientali e scientifici del CAI;
- b) a fornire dati ambientali e geologici presenti nelle aree di pertinenza dei sentieri CAI, in particolare del SICAI, e collaborare per la loro pubblicazione sul sito del Sentiero Italia CAI;
- c) validare i dati ambientali raccolti dai volontari CAI;
- d) collaborare con gli esperti informatici del CAI per la creazione di un database ambientale collegato al sito SICAI;

- e) collaborare con il CAI per la ricerca di fonti di finanziamento per progetti sulla conservazione dell'ambiente montano e sulla comunicazione ambientale.

Il CAI provvederà a:

- a) pubblicare su sito SICAI i dati ambientali riferiti alle singole tratte del SICAI;
- b) raccogliere dati ambientali (presenza di specie animali, vegetali, stato di conservazione dei Geositi) attraverso la rete di iscritti al CAI (*citizen science*), eventualmente ricorrendo allo sviluppo di una specifica App;
- c) promuovere la divulgazione e la disseminazione delle attività svolte nell'ambito del presente accordo;
- d) promuovere una frequentazione consapevole degli aspetti naturalistici, culturali e antropologici del territorio.

Il Gruppo di lavoro di cui all'articolo 3 sarà composto da esperti ISPRA e CAI in materie faunistiche, botaniche, geologiche, vegetazionali e di conservazione ambientale; la partecipazione al GdL sarà a titolo gratuito.

Il GdL si riunirà con cadenza trimestrale in presenza o in modo telematico, anche prevedendo riunioni ristrette a seconda delle tematiche trattate.

Il GdL ha il compito di pianificare le attività di condivisione dei dati e la programmazione di raccolta dei dati ambientali lungo il sentiero Italia da parte dei volontari CAI.

#### **Art. 4**

##### **Obblighi delle parti**

Le Parti si impegnano, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, a rispettare le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Le Parti provvederanno, infine, alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

#### **Art. 5**

##### **Oneri economici**

La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti.

#### **Art. 6**

##### **Durata e rinnovo**

La durata dell'accordo è fissata in 48 mesi con decorrenza e validità dalla data di firma del presente accordo e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti, entro il termine di scadenza dello stesso.

#### **Art. 7**

##### **Responsabili dell'accordo**

I responsabili designati dalle parti per la gestione dell'Accordo di Collaborazione e per tutti i rapporti tecnici e amministrativi sono:

- per il CAI Milena Merlo Pich nella qualità di referente di questo progetto per il Comitato Scientifico Centrale del CAI, mail: [csc@cai.it](mailto:csc@cai.it);

- per l'ISPRA il Dott. Paolo Montanaro nella qualità di Collaboratore tecnico, mail: [paolo.montanaro@isprambiente.it](mailto:paolo.montanaro@isprambiente.it)

#### **Art. 8**

##### **Proprietà dei risultati e pubblicazioni**

I risultati e la documentazione derivanti dal presente Accordo sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all'altra Parte.

Le attività di comunicazione, divulgazione e pubblicità da parte dei sottoscrittori del presente Accordo, menzioneranno, per gli argomenti ufficialmente divulgabili e non legati a vincoli di riservatezza o incompatibilità, le attività svolte dalle singole Parti.

#### **Art. 9**

##### **Recesso**

Le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da trasmettere con un preavviso di almeno 30 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC).

#### **Art. 10**

##### **Trattamento dei dati personali e clausola di riservatezza.**

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al fine di assicurare la riservatezza in ordine a tutti i dati sensibili di cui esse entreranno in possesso, le parti si impegnano a non divulgare a terzi informazioni, dati, documenti e notizie, riguardanti sia i rispettivi dipendenti, sia i collaboratori e/o fornitori coinvolti nelle attività di progetto, senza aver ottenuto formale autorizzazione dai diretti interessati. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le parti si obbligano a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti all'esecuzione dell'Accordo, le informazioni relative a procedimenti, e, in generale, alle attività oggetto del presente Accordo. L'obbligo vale sia per quanto sarà messo a disposizione dalle parti stesse, sia per quanto esse ne venissero comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione delle attività di Progetto. Le Parti sono responsabili per l'esatta osservanza degli obblighi di cui al presente articolo e ciascuna assume in proprio ogni responsabilità per la mancata osservanza dei suddetti obblighi da parte dei dipendenti o collaboratori.

#### **Art. 11**

##### **Modifiche e disposizioni finali**

Qualsiasi modifica del presente Accordo di Collaborazione, sarà oggetto di specifico accordo scritto tra le parti.

Per quanto non espressamente disposto nella presente Accordo, troveranno applicazione i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

È garantito il diritto di accesso nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990 s.m.i. e del D.lgs. n. 33/2013 s.m.i., confermando che ogni singola Amministrazione si attiene al rispetto della normativa anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle Parti in quanto pubblicati online nei siti istituzionali - sez. "Amministrazione Trasparente".

#### **Art. 12**

##### **Domicilio**

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Accordo, le parti eleggono il proprio domicilio:

- l'ISPRa, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48, PEC: [protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it);

- il CAI in Milano, via Petrella 19, PEC: [cai@pec.cai.it](mailto:cai@pec.cai.it).

#### **Art. 13**

##### **Foro competente**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, le parti si impegnano a compiere ogni tentativo per un'amichevole composizione. In caso di mancata risoluzione delle controversie le parti ricorrono alla giurisprudenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

**Articolo 14**  
**(Sottoscrizione dell'Accordo)**

Il presente Accordo, sottoscritto con firma digitale, come previsto dall'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'ISPRA (ex art. 15 del DPR 642/72) a seguito di autorizzazione n.40594/2019 dell'AdE – Direzione Regionale del Lazio.

**Per il Club Alpino Italiano (CAI)**

Il Presidente

Arch. Antonio Montani

*f.to digitalmente*

**Per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)**

Dipartimento per il Monitoraggio e la Tutela dell'Ambiente e per la Conservazione della Biodiversità

Il Direttore

Dott. Luigi Ricci

*f.to digitalmente*